

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3512 e 3739-A

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GRUOSSO)

Comunicata alla Presidenza il 20 settembre 1999

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (n. 3512)

presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
di concerto col Ministro delle finanze  
e col Ministro di grazia e giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1998

E SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (n. 3739)

d'iniziativa dei senatori CÒ, CRIPPA e RUSSO SPENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1999

*del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge  
n. 3512*

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Pareri:	
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 9
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 10
Disegno di legge n. 3512, d'iniziativa del Governo, e testo proposto dalla Commissione .....	» 11
Disegno di legge n. 3739, d'iniziativa dei senatori Cò ed altri .....	» 24

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene sottoposto alla discussione dell'Assemblea si propone di promuovere un adeguamento dell'attuale normativa in materia cooperativistica, così da superare le condizioni che, nel corso degli anni, hanno dato origine ad un rilevante contenzioso, dovuto in larga misura alla mancanza di regole certe in materia di rapporto di lavoro tra soci e cooperativa, anche a causa dello stratificarsi, nel tempo, di disposizioni frammentarie volte a disciplinare singoli profili.

D'altra parte, la presenza di cooperative spurie, con la negazione dei diritti più elementari dei soci lavoratori sul piano economico, previdenziale e sindacale, ha reso necessario un intervento normativo in grado di salvaguardare il patrimonio economico e culturale che il movimento cooperativo costituisce per il sistema produttivo e per tutta la società, e di chiarire diritti e doveri delle cooperative nel momento in cui i grandi cambiamenti in corso ne ridisegnano non solo la dimensione, in molti casi ormai assimilabile a quella della grande impresa, ma anche l'organizzazione produttiva e del lavoro, incidendo sostanzialmente sul significato stesso del rapporto mutualistico.

Come è noto, queste sono le premesse di fondo che hanno indotto il Governo ad assumere una propria iniziativa legislativa, con la presentazione del disegno di legge n. 3512, che, a sua volta, si fonda, nel testo originariamente presentato al Senato, sulle conclusioni della Commissione di studio per la revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 dicembre 1997 e che ha consegnato la relazione conclusiva il 16 aprile 1998.

In particolare il Governo ha ritenuto di poter condividere i tre punti fondamentali

enucleati dalla Commissione e relativi alla configurazione di un rapporto di lavoro nell'ambito di uno schema negoziale di scambio ulteriore rispetto al contratto sociale; la facoltà di scelta della cooperativa fra le varie tipologie di lavoro e un sistema di efficace controllo esterno, con l'obiettivo di pervenire comunque ad una disciplina non invasiva dell'autonomia contrattuale ma anzi ispirata al principio della valorizzazione dell'autonomia delle parti.

Nel corso di un esame parlamentare particolarmente approfondito, e supportato dall'audizione informale dei soggetti sociali interessati, la Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato si è mossa in sostanziale ma non pedissequa sintonia con l'orientamento del Governo, intervenendo talvolta per modificare alcune anomalie riscontrate nel testo, dal punto di vista del diritto e dei principi generali sui quali si fonda l'ordinamento lavoristico: basti pensare, in proposito, alla soppressione, proposta dalla Commissione, dell'istituto della certificazione del regolamento, di cui all'articolo 6 del testo originario del disegno di legge del Governo, non solo privo di precedenti, ma anche, come si vedrà più avanti, chiaramente divergente rispetto alle disposizioni approvate dal Senato alcuni mesi or sono in materia di certificazione del rapporto di lavoro nell'ambito del disegno di legge n. 2049, in materia di lavori «atipici».

In questo lavoro di chiarificazione e di alleggerimento dei contenuti normativi del provvedimento, alcune autorevoli voci provenienti dal mondo della cooperazione hanno ravvisato un improprio e invasivo intervento del Parlamento in un campo già disciplinato da accordi tra le parti sociali e lo stesso Governo. Su questo punto è necessario soffermarsi brevemente per ribadire quanto la Commissione ha già avuto occasione di sostenere, in analoghe circostanze: anche se in generale è giusto e opportuno

che il Parlamento tenga conto delle posizioni ed eventualmente delle intese raggiunte dalle parti sociali, sembra in linea di principio eccessiva la pretesa che esso si limiti ad adeguarsi a quanto concordato tra esse.

Per quanto riguarda poi più nello specifico il provvedimento che si sottopone all'esame dell'Assemblea, anche se indubbiamente le conclusioni della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio sono state approfondite e precisate nel confronto con le organizzazioni di categoria e sindacali, dalle audizioni svolte presso l'Ufficio di presidenza della Commissione e dai numerosi documenti pervenuti, non sembra che un vera e propria intesa sia mai stata raggiunta tra le parti anche in sede ministeriale sulle materie oggetto del disegno di legge governativo. Non a caso, l'esame in Commissione si è svolto con il costante contributo del rappresentante del Governo, che ha manifestato il suo pieno assenso al testo varato in sede referente.

Queste considerazioni di carattere generale risulteranno più chiare da un esame specifico dell'articolato. La Commissione non ha modificato in modo sostanziale i primi due commi dell'articolo 1 del provvedimento, salvo eliminare, al comma 1, il riferimento alla certificazione di cui all'articolo 6, conseguentemente alla riformulazione di tale articolo, che ha comportato la soppressione dell'istituto della certificazione. Per il resto, l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, precisando che sono comprese le cooperative nelle quali lo scopo mutualistico venga perseguito mediante attività lavorativa da parte del socio, in ragione di quanto previsto dallo statuto o dal regolamento. I soci lavoratori di cooperativa vedono riconosciuto un ruolo attivo nella gestione dell'impresa, nell'elaborazione dei programmi di sviluppo, nella formazione del capitale sociale con partecipazione al rischio d'impresa, avendo l'obbligo di contribuire con le proprie capacità professionali. L'ultimo comma dell'articolo 1, modificato rispetto al testo originario, ne accoglie tuttavia, precisando-

la, la scelta di fondo, nel senso di prevedere che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma (tale ultima specificazione è stata aggiunta dalla Commissione proprio per chiarire l'ampiezza della disposizione e la sua applicabilità a eventuali rapporti non tipizzati); si è quindi ritenuto opportuno trarre le necessarie conseguenze di questa impostazione, precisando che al tipo di rapporto di lavoro concretamente instaurato in aggiunta a quello associativo si applicano tutte le norme e le regole previste per quel rapporto, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore.

L'articolo 2 affronta il delicato problema dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore. Nell'accogliere un emendamento del relatore, interamente sostitutivo del testo originario, la Commissione ha inteso manifestare il suo dissenso su una impostazione intesa ad escludere l'applicazione al socio lavoratore di alcune parti essenziali dello Statuto dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda l'articolo 18, in materia di reintegrazione nel posto di lavoro, e l'intero titolo sui rapporti sindacali; tuttavia, nel varare una disposizione volta a realizzare una maggiore tutela, la Commissione si è fatta anche carico della specificità del lavoro in cooperativa: conseguentemente, l'articolo 2, nel testo approvato, prevede l'applicabilità dello Statuto ai soci con rapporto di lavoro subordinato, escludendo però il già menzionato articolo 18 ogni volta che venga a cessare, con il rapporto di lavoro, anche il rapporto associativo. Viene prevista altresì l'applicazione di tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, mentre per i soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, si prevede comunque l'applicazione degli articoli 1, 8, 14 e 15 dello Statuto dei lavoratori, nonché delle disposizioni del decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

In tema di diritti sindacali, per i quali il testo originario dell'articolo 2 rinviava *tout court* alla contrattazione collettiva, senza alcuna ulteriore indicazione, la nuova formulazione precisa che in relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si distingue cioè tra titolarità dei diritti, che - ad avviso della Commissione - non può essere esclusa per nessuno, e modalità di esercizio, proprio in ragione della peculiarità del comparto cooperativo.

L'articolo 3, al quale la Commissione ha apportato una modifica per chiarire che la disciplina in esso contenuta ha riguardo ai trattamenti economici complessivi, sancisce l'inderogabilità dei minimi previsti dai contratti collettivi nazionali, mentre per i rapporti diversi da quello subordinato, il limite minimo non derogabile è individuato nei compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese nello stesso ramo di attività lavorativa. Il comma 2 dello stesso articolo regola l'attribuzione di trattamenti economici ulteriori, che possono essere deliberati dall'assemblea a titolo di maggiorazione retributiva, tenuto conto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile, ovvero, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei precedenti trattamenti retributivi, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Il principio al quale si ispira il comma 1 dell'articolo 3, di assicurare, a parità di condizioni lavorative, una effettiva parità di trattamento tra i soci delle cooperative e i lavoratori dipendenti o comunque impiegati

presso le imprese, viene riaffermato, sia pure con riferimento ad un'altra materia, nell'articolo 4, introdotto a seguito dell'accoglimento di alcuni emendamenti di iniziativa parlamentare, della maggioranza e dell'opposizione, di identica formulazione; per quanto concerne i criteri per le gare d'appalto, si prevede, infatti, al comma 1, che gli enti pubblici siano tenuti a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Ai sensi del successivo comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, ad emanare con proprio decreto, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro derivante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale; sempre con decreto del Ministro si prevede poi che venga definito con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo. Si tratta, come si vede, di disposizioni che mirano a creare condizioni di parità competitiva e a rimuovere quei fattori di turbativa del mercato costituiti da alcuni comportamenti spregiudicati di pseudo cooperative, con pregiudizio non solo dei diritti dei lavoratori e della trasparenza del mercato, ma anche della credibilità e della reputazione del movimento cooperativo nel suo complesso.

Per quanto riguarda il regime previdenziale, l'articolo 5 ribadisce, anche in questo ambito, il principio della duplicità dei rapporti e, conseguentemente, dispone, al com-

ma 1, l'applicabilità della disciplina vigente per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottate in base al regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 7. Ponendo fine al consistente contenzioso interpretativo accumulatosi negli anni relativamente al trattamento dei redditi percepiti da soci con rapporto di lavoro subordinato, il comma 2 chiarisce che i suddetti trattamenti economici (con l'eccezione di quelli aggiuntivi deliberati dall'assemblea a titolo di ristorno, di cui al comma 2 dell'articolo 3), sono considerati, agli effetti previdenziali, redditi da lavoro dipendente. Infine, la Commissione, accogliendo un emendamento di iniziativa parlamentare ha riformulato il comma 3 dell'articolo 5, nel senso di chiarire che il provvedimento del Governo ivi previsto, di riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, si deve proporre, nell'arco di un triennio e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di allineare la contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da imprese.

Accogliendo un'indicazione espressa nel parere della Commissione bilancio, la Commissione ha poi soppresso il comma 1 dell'articolo 6 (articolo 5 del testo originario) relativo all'estensione della disciplina del trattamento di fine rapporto ai soci lavoratori dipendenti, ritenendo tale disposizione superata dal riferimento, contenuto al comma 3 dell'articolo 1, all'applicazione di tutte le norme relative ai singoli rapporti che vengono instaurati, compreso, quindi, quello di lavoro subordinato. Come norma di interpretazione autentica è esteso ai soci lavoratori anche l'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile, sempre nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a*). Al comma 2, viene affermato il principio generale secondo cui le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario e la promozione dell'impiego si intendono applicabili nei confronti dei soci lavoratori

dipendenti, sia pure nei limiti e alle condizioni già previste dalle vigenti disposizioni per i soci lavoratori dipendenti. La Commissione ha poi accolto un emendamento che modifica in parte la formulazione del comma 4 del testo originario: fermo restando quanto già previsto circa la competenza funzionale del giudice del lavoro sulle controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 e l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 419 e seguenti del codice di procedura civile, in caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, la nuova formulazione della disposizione prevede in ogni caso l'applicazione delle procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387.

Come si è accennato sopra, la Commissione ha interamente ridisegnato l'articolo 6 del testo originario del Governo, ritenendo del tutto improprio l'istituto della certificazione del regolamento. Può essere utile, su tale questione, ricordare che l'istituto della certificazione del rapporto di lavoro è previsto all'articolo 17 del disegno di legge in materia di lavori atipici, approvato dal Senato il 4 febbraio 1999 e attualmente all'esame della Camera dei deputati: tuttavia, in quel contesto la certificazione, introdotta, come esplicitamente afferma il comma 1, per ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, ha ad oggetto un rapporto bilaterale, e si riferisce alla descrizione dei dati di fatto risultanti dal contratto - per il quale è prevista obbligatoriamente la forma scritta - e dalle dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie contrattuali e alle modalità di svolgimento della prestazione. Per quanto riguarda il settore cooperativo, alla Commissione è apparsa invece quanto meno inessenziale, anche al fine di concorrere alla qualificazione del rapporto di lavoro, l'introduzione della certificazione, riferita a un atto unilaterale quale è il regolamento

approvato dall'assemblea, mentre, d'altra parte, si è ritenuto che la certificazione dei singoli rapporti già in essere avrebbe costituito un onere intollerabile per le singole cooperative. La soluzione prospettata fa salva l'esigenza del regolamento, indicandone al tempo stesso i contenuti obbligatori. Nella proposta della Commissione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le cooperative definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. La disposizione del comma 1 prescrive inoltre che i regolamenti - che devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio - contengano il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori subordinati; indichino le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato; si richiamino espressamente alle normative di legge vigenti per i lavori «atipici». Di particolare rilievo, inoltre, alla lettera *d*), l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare - all'occorrenza - un piano di crisi aziendale; nel presupposto della salvaguardia, per quanto possibile, dei livelli occupazionali, sono previsti la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi deliberati dall'assemblea a titolo di ristorno, di cui al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 3 e il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili nonché l'alternativa - nei periodi di crisi - tra la riduzione dei trattamenti economici integrativi e l'utilizzo dei benefici derivanti dalle leggi per il mantenimento dell'occupazione e la garanzia del salario. Va precisato che la Commissione ha ritenuto che l'Assemblea potesse intervenire soltanto sulla parte «disponibile» dei trattamenti economici, sia per ragioni di opportunità, sia per motivi di stretto diritto, stante la inderogabilità dei mini-

mi retributivi, reiteratamente ribadita nel testo del provvedimento e derivante da regole giuridiche consolidate. Accogliendo, infine, una sollecitazione proveniente soprattutto dai gruppi dell'opposizione, a ribadire un principio già espresso al comma 1 dell'articolo 3, è stata esplicitata la previsione della nullità delle clausole regolamentari contenenti disposizioni meno favorevoli per i soci lavoratori rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi nazionali di cui allo stesso articolo 3.

La vigilanza in materia di cooperazione è disciplinata all'articolo 8, che conferisce al Governo una delega legislativa per l'ammmodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi: le modifiche introdotte dalla Commissione al testo originario sono tese a finalizzare l'esercizio di tale funzione anche alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative, della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori, della effettiva rispondenza della attuazione di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore; a confermare i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di vigilanza, prevedendo contestualmente che essa sia effettuata anche dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo; a disporre la cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e la conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, non soltanto per le cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza, ma anche nel caso di reiterate violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro o delle finalità mutualistiche. Si tratta di disposizioni tendenti a rafforzare il contenuto della vigilanza, nell'interesse di una corretta concorrenza all'interno del mondo produttivo e soprattutto a tutela della serietà e lealtà dei rapporti tra cooperative e soci. I successivi commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, l'espressione del parere delle

Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi prima dell'adozione definitiva di essi da parte del Governo e la possibilità, entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, di emanare eventuali disposizioni modificative e correttive, con le stesse modalità previste per la delega.

Nella messa a punto del testo sopra illustrato la Commissione ha anche tenuto conto, per quanto possibile, degli orientamenti espressi dai soggetti ascoltati nel corso delle audizioni informali svolte presso l'Ufficio di Presidenza, in tre sedute, tenutesi il 3, il 4 e il 10 febbraio 1999 : in particolare, le organizzazioni della cooperazione ascoltate nel corso del primo incontro (Lega nazionale delle cooperative, AGCI, Confcooperative ed UNCI), nell'auspicare una sollecita approvazione del testo proposto dal Governo, hanno posto l'accento soprattutto sull'innovazione costituita dalla configurazione di un rapporto di lavoro nell'ambito di uno schema negoziale di scambio ulteriore, rispetto al contratto sociale, rivendicando, in tale contesto, la peculiarità del rapporto mutualistico. Nella successiva audizione, le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno posto in luce l'esigenza di pervenire ad una disciplina normativa per i soci lavoratori tale da valorizzare l'autonomia contrattuale delle parti e assicurare garanzie, in particolare sul piano retributivo e previdenziale, non dissimili da quelle di cui godono gli altri lavoratori dipendenti o autonomi. Posizioni analoghe sono state espresse anche dalle confederazioni UGL e CISAL, in linea di massima anch'esse favorevoli all'impostazione del provvedimento del Governo; per le componenti datoriali, la Confindustria, ascoltata il 10 febbraio, ha segnalato criticamente gli effetti distorsivi della concorrenza, specialmente sul versante del costo del lavoro, determinati dal complessivo regime di agevolazioni del quale beneficiano le cooperative rispetto alle altre imprese. Analoga preoccupazione era stata

espressa, nel corso dell'audizione del 3 febbraio, dai rappresentanti della Federazione italiana servizi (FISE), soprattutto con riferimento alle procedure di appalto.

La Commissione propone infine all'Assemblea di dichiarare assorbito il disegno di legge n. 3739, d'iniziativa dei senatori Cò, Crippa e Russo Spina. Tale provvedimento si propone di ridefinire la posizione giuridica del socio lavoratore assimilandola, per quanto attiene ai profili lavoristici, alla posizione del lavoratore subordinato, con il fine di assicurare la certezza del diritto in una materia indubbiamente controversa. Rispetto a tale ipotesi, peraltro, va ribadita la preferenza della Commissione per l'opzione delineata nel disegno di legge del Governo, che opportunamente offre alle società cooperative la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di rapporto di lavoro. Un'altra differenza significativa riguarda la disciplina dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato che viene delineata all'articolo 6 del disegno di legge. Anche su questo specifico profilo, la Commissione ha adottato una diversa soluzione, con l'approvazione dell'emendamento che costituisce il comma 3 dell'articolo 5.

Sottolineando la rilevanza della materia affrontata dal disegno di legge, la Commissione tiene a ribadire il carattere innovativo del provvedimento che, dopo anni di discussioni dottrinarie, di contrasti giurisprudenziali e di interventi legislativi sporadici ed occasionali, introduce finalmente una disciplina organica di un rapporto quanto mai complesso come quello considerato nel testo proposto.

La Commissione, nella convinzione di aver raggiunto una soluzione complessivamente equa ed idonea a tener conto sia della peculiarità del sistema cooperativo sia della esigenza di tutela della posizione del socio lavoratore, auspica che l'Assemblea valuti positivamente, e dunque approvi, il testo che le viene sottoposto.

GRUOSSO, *relatore*



**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

**sul disegno di legge n. 3512 e su emendamenti**

(Estensore: PASTORE)

10 marzo 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

**sul disegno di legge n. 3512 e su emendamenti**

(Estensore: MORANDO)

2 marzo 1999

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia esplicitato che dall'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che risulti esplicitamente che il comma 1 dell'articolo 5 si applica solo ai lavoratori dipendenti.

Esprime poi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.23, 4.13, 4.3, 4.8, 4.9, 4.14, 4.16, 4.18, 4.7, 4.20, 5.3, 5.4, 5.6 e 5.12, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sugli emendamenti 4.1, 4.10, 4.15, 7.1 e 7.18 è poi condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione della clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE N. 3512**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

*(Soci lavoratori di cooperativa)*

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento, **certificato ai sensi dell'articolo 6**, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

2. I soci lavoratori di cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

3. I soci lavoratori di cooperativa stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo ulteriori e distinti rapporti di lavoro sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali, **nei limiti e secondo le modalità e tipologie previste nel**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Soci lavoratori di cooperativa)*

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

2. *Identico.*

3. **Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi**

(Segue: *Testo del Governo*)

**regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6.** Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

Art. 2.

*(Libertà sindacale  
del socio lavoratore di cooperative)*

1. Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Art. 3.

*(Trattamento economico  
del socio lavoratore)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e di lavoro **in qualsiasi forma** derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, e **tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.**

Art. 2.

*(Diritti individuali e collettivi  
del socio lavoratore di cooperative)*

1. Ai soci lavoratori di cooperativa **con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.**

Art. 3.

*(Trattamento economico  
del socio lavoratore)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio

(Segue: *Testo del Governo*)

1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico **complessivo** proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, **per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato**, ai compensi medi in uso **per prestazioni analoghe rese nello** stesso ramo di attività lavorativa.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi **complessivi** di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### Art. 4.

*(Criteri per le gare di appalto)*

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad emanare, con

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

*(Disposizioni in materia previdenziale)*

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

2. I trattamenti economici dei soci lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti di **attuazione** per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ad emanare provvedimenti in materia previdenziale per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il medesimo Ministro definisce con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo.

Art. 5.

*(Disposizioni in materia previdenziale)*

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 7.

2. I trattamenti economici dei soci lavoratori **con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato**, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, **affinchè, con gradualità da realizzarsi in tre anni e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la contribuzione previdenziale ed assi-**

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 381, e successive modificazioni, tenuto conto degli accordi intervenuti tra le parti.

Art. 5.

*(Altre normative applicabili  
al socio lavoratore)*

1. Ai trattamenti economici di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2120 del codice civile, dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

2. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.

3. Le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario e la promozione dell'impiego si intendono applicabili nei confronti dei soci lavoratori dipendenti delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti e alle condizioni già previste dalle vigenti disposizioni per i soci lavoratori dipendenti.

4. Le controversie inerenti ai rapporti di lavoro del socio lavoratore con la cooperativa rientrano tra quelle previste dall'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile. Lo statuto può prevedere l'adozione di una procedura arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. La composizione del collegio arbitrale deve comunque contemplare una rappresentanza paritetica delle parti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**stenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese.**

Art. 6.

*(Altre normative applicabili  
al socio lavoratore)*

*Soppresso*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 419 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti le-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

*(Certificazione del regolamento e dei rapporti di lavoro in cooperativa)*

1. Il Governo é delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione del regolamento, nonché dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci lavoratori, ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina da parte della cooperativa, con apposito regolamento, approvato dall'assemblea, del tipo di rapporto e delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci. Il regolamento deve in ogni caso disciplinare:

1) in caso di rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile, gli istituti normativi fondamentali quali le modalità di attribuzione delle qualifiche e delle mansioni, la disciplina degli orari di lavoro ed i periodi di riposo, il regime disciplinare, le ipotesi di recesso dal rapporto, tenuto conto delle disposizioni dello statuto o della legge che disciplinano la perdita o il mantenimento dello stato di socio. Può, infine, prevedere le specifiche modalità di applicazione degli istituti in sede aziendale tenuto conto dello stato di socio;

2) in caso di altri tipi di rapporti di lavoro, tenuto conto della contrattazione collettiva applicabile, l'oggetto delle prestazioni lavorative svolte a tale titolo, i criteri di determinazione del corrispettivo ed i tempi della sua corresponsione, la disciplina dei rimborsi spese, i poteri e le forme di controllo della cooperativa sull'esecuzione della prestazione lavorativa, le ipotesi di re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

*(Regolamento interno)*

gislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387.

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i lavori atipici;

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; l'alternatività, nei periodi di crisi, tra la riduzione



(Segue: *Testo del Governo*)

cesso dal rapporto, tenuto conto delle disposizioni dello statuto o della legge che disciplinano la perdita o il mantenimento dello stato di socio;

b) al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, possibilità dell'assemblea della cooperativa di deliberare un piano di crisi aziendale;

c) sottoposizione del piano di cui alla lettera b) alla procedura di certificazione e possibile riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci previsti dall'articolo 3. Efficacia della riduzione temporanea del trattamento anche ai fini dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Divieto per l'intero periodo di durata del piano della distribuzione tra i soci degli eventuali utili conseguiti nella gestione dell'impresa. Alternativa, durante i periodi di crisi, fra la riduzione di trattamenti economici e l'utilizzo di benefici derivanti dalle leggi per il mantenimento dell'occupazione e la garanzia del salario;

d) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, possibilità dell'assemblea della cooperativa di deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;

e) individuazione dell'organismo preposto alla certificazione nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle associazioni nazionali del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, ovvero nell'ente bilaterale istituito da accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;

f) specificazione da parte delle disposizioni in materia di certificazione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e dei criteri di tenuta e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**dei trattamenti economici integrativi e l'utilizzo dei benefici derivanti dalle leggi per il mantenimento dell'occupazione e la garanzia del salario.**

(Segue: *Testo del Governo*)

conservazione della relativa documentazione;

g) in caso di controversia sulla corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione oggetto della certificazione, ovvero sulla qualificazione del rapporto, obbligo per le parti di rivolgersi all'organismo competente per la certificazione per un tentativo obbligatorio di conciliazione, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 410 e seguenti e 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo restando il diritto di adire successivamente l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, che si esprime anche tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti in sede di tentativo di conciliazione;

h) valenza sul piano probatorio della certificazione del rapporto di lavoro, anche verso terzi, solo in caso di corrispondenza tra quanto previsto dal regolamento e quanto di fatto realizzato nello svolgimento della prestazione lavorativa;

i) verifica delle presenti disposizioni in materia di certificazione, dopo dodici mesi dalla loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni ed organizzazioni sindacali di cui alla lettera e).

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. Salvo quanto previsto alla lettera d) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie *in pejus* rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.**

(Segue: *Testo del Governo*)

o successivamente, quest'ultimo é prorogato di sessanta giorni.

**3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare, anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1, lettera i), eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.**

Art. 7.

*(Vigilanza in materia di cooperazione)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da *a*) a *p*) e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:

1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;

2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso.*

Art. 8.

*(Vigilanza in materia di cooperazione)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da *a*) a *q*) e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;

c) effettuazione della vigilanza da parte dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;

d) svolgimento della vigilanza mediante revisioni cooperative per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e c), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative, della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori, della effettiva rispondenza della attuazione di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore;**

**d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;**

**e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;**

(Segue: *Testo del Governo*)

e) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

f) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

g) definizione della figura dell'addetto alle revisioni cooperative, da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

h) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle imprese;

*i)* corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;

*l)* adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera *d)* circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

*m)* istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera *b)*;

*n)* unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;

*o)* cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza;

*p)* abrogazione del Capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con la presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*l)* *identica*;

*m)* adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera *e)* circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

*n)* *identica*;

*o)* *identica*;

*p)* cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza **o in caso di reiterate violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro o delle finalità mutualistiche**;

*q)* abrogazione del Capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte **con i decreti legislativi di cui al presente comma**.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno **sessanta** giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro **quaranta** giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive **dei decreti legislativi sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1** e con le medesime modalità di cui al comma 2.

**4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.**

**DISEGNO DI LEGGE N. 3739**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CÒ ED ALTRI

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica a tutti i soci lavoratori di cooperative comunque denominate comprese le cooperative sociali istituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, che occupano un numero di lavoratori superiori alle quindici unità.

2. Indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, la presente legge si applica ai soci lavoratori di cooperative che gestiscono servizi o realizzano opere, in appalto o in qualsiasi altra forma, per conto delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e economici e delle società o aziende a partecipazione pubblica.

## Art. 2.

*(Disciplina)*

1. Al rapporto di lavoro intercorrente tra il socio e la cooperativa, e al socio lavoratore si applicano le disposizioni in materia di disciplina e tutela del lavoro subordinato, comprese quelle in tema di pensioni, previdenza e assistenza, nonché le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. Continuano ad applicarsi nella disciplina generale ai rapporti tra socio lavoratore e società cooperativa le disposizioni di cui al libro V, titolo VI, capo I, del codice civile e le norme vigenti in materia di società cooperative.

3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.



## Art. 3.

*(Risoluzione del rapporto di lavoro)*

1. Ferma restando l'applicazione al socio lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato della disciplina di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e di ogni altra disposizione in materia di licenziamenti individuali e collettivi, l'esclusione del socio lavoratore è regolata dall'articolo 2527 del codice civile.

2. L'esclusione del socio lavoratore non comporta risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra la società cooperativa e il socio lavoratore.

## Art. 4.

*(Conseguenze derivanti dal mutamento del soggetto gestore di un servizio)*

1. Nella ipotesi in cui si verifichi la sostituzione del soggetto affidatario nella gestione di un servizio e il soggetto subentrato, in applicazione delle norme vigenti anche in natura pattizia, abbia proceduto alla assunzione del socio lavoratore, il trasferimento del rapporto di lavoro intercorrente con il socio lavoratore in capo al soggetto subentrante non comporta la perdita per il lavoratore della qualità di socio della cooperativa sostituita nella gestione del servizio, salvo il diritto di recesso esercitabile dal socio medesimo.

2. All'articolo 2527, primo comma, del codice civile dopo le parole: «dagli articoli 2286» sono inserite le seguenti: «, primo e terzo comma,».

## Art. 5.

*(Norme processuali)*

1. All'articolo 409 del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) rapporti di lavoro dei soci di cooperativa».

## Art. 6.

*(Conciliazioni e arbitrati)*

1. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, la risoluzione delle controversie tra il socio lavoratore e la cooperativa attinenti al rapporto di lavoro possono essere devolute a collegi arbitrali previsti dagli statuti delle cooperative.

2. È nullo qualunque patto che escluda la possibilità di ricorrere direttamente all'autorità giudiziaria o di esperire direttamente i tentativi di conciliazione avanti agli organi competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.